



## LEGGE 54/2006 DELL’AFFIDO CONDIVISO: OPPORTUNITA’ E CRITICITA’

Venerdì 12 aprile 2024 incontro on line ore 17.30/19.00

Saluti istituzionali

**Renata Natili Micheli**

*Presidente Nazionale CIF*

**Alessandra Servidori**

*docente, editorialista ed esperta in  
politiche del welfare*

In virtù dell’istituto dell’affidamento condiviso (Legge 54/2006) la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo pur sempre conto dell’interesse del minore. La legge regola l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di cessazione di convivenza dei genitori, come la separazione ed il divorzio. Con la sentenza n. 26697/18 settembre 2023, la Cassazione si è espressa sul principio fondamentale nel diritto di famiglia, quello della bigenitorialità, da intendersi quale diritto del minore ad avere una presenza comune dei genitori nella sua vita, come garanzia di sane relazioni affettive, ed anche il dovere dei genitori a cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione. Anche la sezione famiglia e minori della Corte d’Appello di Torino (decreto 314/24) si è allineata al principio stabilendo che in caso di separazione l’affido dei figli rimane condiviso tanto che i genitori una tantum dovranno alternarsi restando nella casa familiare con la prole. In questo modo non saranno sempre i figli a spostarsi, ma anche i genitori. Già nei Principi tutti ribaditi dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

